



Porto di Ancona

Ordinanza n. 50 del 22/04/2026

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISURA M3C2 – INVESTIMENTO 2.3 “ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI (COLD IRONING)”
Porto di Ancona - Sistema di *cold ironing* per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona
C.U.P. J37H21003680006 – C.I.G. A01284F658

VISTO la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 6, co. 4, lett. a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora, l’art. 6, co. 4, lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all’Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l’art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022, n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell’emanazione del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”. Complementarità con PNRR, M3C2-1.3, con D.M. 13 agosto 2021, n. 330 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell’ambito del suddetto programma di interventi infrastrutturali, ha ammesso al finanziamento gli interventi di *cold ironing* proposti da questa Autorità di Sistema Portuale (Programma di interventi denominato “*Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing)*”) e, in particolare, il seguente: “*Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona*”, C.U.P. J37H21003680006, per euro 7.000.000,00;
- POSTO** che, ai sensi del sopra citato decreto, questa Autorità di Sistema Portuale assume le funzioni di soggetto attuatore dei suddetti interventi, ciò nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale di questo Ente n. 184 del 11.10.2022 con il quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo relativo agli interventi di *cold ironing* ammessi al finanziamento, e in particolare il seguente: “*Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona*”, C.U.P. J37H21003680006;
- CONSIDERATO** che, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato e a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Decreto Presidenziale di questo Ente n. 62 del 27.02.2024 è stata disposta l’aggiudicazione, divenuta efficace con Decreto Presidenziale dello stesso Ente n. 343 del 08.11.2024, dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativamente all’intervento: “*Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona*”, C.U.P. J37H21003680006 – C.I.G. A01284F658, al seguente soggetto appaltatore: Consorzio Stabile F2B Società Consortile A.R.L. con sede in Ciampino (RM), Via San Francesco d’Assisi n. 82, C.F. e P.I. n.



13307471006 (Impresa consorziata esecutrice dei lavori: ELLEBI-S.T. S.r.l. con sede in Via San Francesco d'Assisi n. 82, C.F. e P.I. n. 10278451009) (soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023: R.T.P. Capogruppo Ing. Marco Trapanese, con sede in Via Federico Fellini n. 39, Palermo (PA), P.I. n. 06994880828);

CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale di questo Ente n. 6 del 15.01.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento "*Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona*", redatto dal soggetto appaltatore;

PRESO ATTO che, riguardo al predetto intervento, in seguito alla consegna dei lavori disposta dal Direttore dei Lavori con Verbale di consegna definitiva del 12.02.2025, l'Appaltatore sta dando oggi corso alle opere di cui al progetto esecutivo approvato;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, con Decreto Presidenziale di questo Ente n. 67 del 19.02.2026 è stata approvata la modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa all'intervento di cui trattasi, con termine per la realizzazione dei lavori supplementari fissato alla data del 25.06.2026;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di questa Autorità n. 37 del 09.04.2025 disciplinante i lavori di cui trattasi;

VISTA la precedente Ordinanza Presidenziale di questa Autorità n. 78 del 07.07.2025, recante la disciplina viaria delle aree operative interne all'impianto passeggeri del porto di Ancona denominato Facility 2A e 2B;

CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori in argomento, si prevede l'esecuzione di scavi in sezione nel sedime portuale di Ancona in adiacenza alle banchine d'ormeggio numerate da 8 a 16 per la posa di nuove infrastrutture elettriche e nel contestuale ripristino strutturale e superficiale della sede stradale interferita, il tutto da realizzarsi in conformità agli elaborati tecnici e alla planimetria allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

CONSIDERATO che, ai fini dell'esecuzione dei ripristini definitivi del sedime stradale in corrispondenza dei suddetti scavi, si rende prossimamente necessaria l'occupazione temporanea di porzioni di aree demaniali marittime prospicienti le banchine d'ormeggio n. 8, 9, 11, 13, 15 e 16 dello scalo di Ancona, secondo l'estensione e le modalità rappresentate nella documentazione grafica allegata alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);



POSTO che l'esecuzione delle suddette lavorazioni comporterà la temporanea occupazione di porzioni di sedime demaniale ordinariamente destinate alla viabilità portuale, le quali verranno progressivamente interessate dal cantiere in ragione dell'avanzamento dei lavori di ripristino stradale previsti per tratti funzionali consecutivi, onde garantire la continuità operativa delle attività legate ai traffici marittimi locali;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire i massimi standard di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la pubblica e privata incolumità, adottare il presente provvedimento, disponendo l'interdizione temporanea all'uso e all'accesso delle aree demaniali interessate dai predetti lavori per mitigare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di cantiere, la viabilità ordinaria pedonale e veicolare e i flussi operativi portuali connessi alle operazioni di imbarco e sbarco presso le banchine denominate Facility 2A e Facility 2B;

VISTI gli atti d'ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità di Sistema Portuale;

RENDE NOTO

- che, nell'ambito dell'intervento denominato "*Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona*", le aree demaniali prospicienti le banchine nn. 8, 9, 11, 13, 15 e 16, secondo il tracciato planimetrico di cui all'Allegato 1, saranno interessate, nel periodo compreso tra le ore 07:00 di giovedì 23 aprile e le ore 17:00 di venerdì 24 aprile p.v., da lavori di ripristino strutturale e superficiale della sede stradale, a completamento delle opere di posa delle infrastrutture elettriche precedentemente eseguite;
- si precisa che le suddette lavorazioni, articolate per stralci funzionali consecutivi, interesseranno sia i settori interni alle aree operative denominate Facility 2A e Facility 2B, sia le zone limitrofe all'area destinata a parcheggio situata in corrispondenza della sede di questa Autorità di Sistema Portuale, garantendo la progressione degli interventi in linea con le esigenze di operatività dello scalo;
- tali lavori verranno eseguiti per il tramite del soggetto appaltatore Consorzio Stabile F2B Società Consortile A.R.L. con sede in Ciampino (RM), Via San Francesco d'Assisi n. 82, C.F. e P.I. n. 13307471006 (Impresa consorziata esecutrice dei lavori: ELLEBI-S.T. S.r.l. con sede in Via San Francesco d'Assisi n. 82, C.F. e P.I. n. 10278451009);
- l'esecuzione dei succitati lavori e l'allestimento dei relativi cantieri comporteranno, dalle ore 07:00 di giovedì 23 aprile alle ore 17:00 di venerdì 24 aprile p.v., la temporanea occupazione di porzioni di sedime demaniale situate in adiacenza alle banchine numerate



da 8 a 16 del porto storico di Ancona e dei relativi piazzali operativi, secondo la perimetrazione dinamica delle aree di volta in volta interessate dalle lavorazioni, come puntualmente individuato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).;

- l'Appaltatore procederà alla cantierizzazione delle aree di intervento per stralci funzionali consecutivi, fatta salva la facoltà di apportare variazioni in corso d'opera in ragione dell'avanzamento dei lavori o di specifiche esigenze di operatività portuale, previa intesa con la Divisione Security e Safety di questa Autorità di Sistema Portuale, con il competente Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e con i soggetti gestori delle interferenze presso i siti interessati, garantendo in ogni caso la piena operatività delle zone esterne al perimetro di cantiere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Al fine dell'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, gli spazi demaniali interessati dalle lavorazioni di cui sopra normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria sono interdetti temporaneamente, ossia per l'intera durata temporale dei lavori di cui trattasi, ad ogni uso e a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, ciò pur nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate per i lavori in questione nei seguenti articoli e fatte salve le attività della cantierizzazione attinenti alla realizzazione dei lavori medesimi nonché per lo svolgimento delle ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti, per le quali il competente soggetto appaltatore dei lavori in epigrafe dovrà garantire ogni dovuta attività di coordinamento e programmazione con i soggetti competenti al fine di assicurare la viabilità e gli accessi funzionali al corretto svolgimento delle attività portuali.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Resta in ogni caso inteso che **l'esecuzione delle suddette attività di ripristino della sede stradale sarà articolata progressivamente per singoli stralci funzionali consecutivi**, affinché da esse non abbiano mai a generarsi pregiudizievoli interferenze o limitazioni o disagi significativi per la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale).

Con specifico riferimento agli interventi nelle aree limitrofe ai parcheggi prospicienti la sede di questa Autorità, è interdetta la circolazione pedonale e veicolare per l'intero tratto interessato dalle operazioni di asfaltatura, previste indicativamente per venerdì 24 aprile dalle ore 09:00 alle ore 11:00; nelle fasi propedeutiche a tali attività, il transito potrà essere consentito esclusivamente sotto il presidio di movieri messi a disposizione dalla ditta esecutrice, la quale resta responsabile dell'installazione della segnaletica temporanea a norma di legge e del coordinamento dei flussi in funzione dell'avanzamento del cantiere.



Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui alle premesse, gli spazi demaniali ad oggetto delle occupazioni di cui al precedente articolo 1 resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore a cui le occupazioni medesime sono finalizzate.

A tal proposito è stabilito che i suddetti spazi di volta in volta occupati per le attività previste, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori di cui trattasi, dovranno risultare, a ogni cura ed onere dello stesso soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi alla operatività e alla circolazione portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate vicinanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Si stabilisce che le suddette delimitazioni e la relativa segnaletica di cantiere debbano essere configurate in modo da escludere interruzioni arbitrarie o disagi rilevanti alla pubblica circolazione, imponendo l'adozione di idonei apprestamenti provvisori e misure di mitigazione — quali deviazioni di flusso o restringimenti di carreggiata — in stretta osservanza delle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- assicurare l'assistenza continuativa a mezzo di movieri idoneamente qualificati, necessaria a prevenire ogni interferenza tra le attività di cantiere e la circolazione viaria locale, con specifico riferimento alle aree stradali prospicienti i parcheggi situati di fronte alla sede dell'Autorità di Sistema Portuale;
- garantire il presidio di movieri qualificati al fine di eliminare le interferenze tra le lavorazioni e l'operatività portuale, segnatamente per quanto attiene alle manovre di immissione e uscita dei mezzi d'opera dalle aree di cantiere, assicurando contestualmente la costante fruibilità in sicurezza della sede stradale e dei sedimi limitrofi;
- garantire il necessario coordinamento con il personale della Divisione Security e Safety portuale di questa Autorità di Sistema Portuale e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori medesimi nonché con i soggetti competenti per gli aspetti connessi alla gestione delle interferenze con le attività svolte presso gli impianti portuali di cui trattasi, in relazione alla previsione degli accosti e alle attività portuali ivi previste nel periodo interessato dai lavori, al fine di limitare ogni possibile interferenza sia con la locale circolazione stradale pedonale e veicolare, che con la circolazione strettamente portuale correlata agli imbarchi/sbarchi a bordo dei traghetti ormeggiati negli impianti portuali denominati Facility 2A e Facility 2B, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, nonché al fine di limitare ogni possibile disagio all'operatività portuale;



- le lavorazioni previste andranno eseguite preferibilmente in assenza di navi ormeggiate e in ogni caso andranno interrotte durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle unità navali nelle banchine di volta in volta interessate e durante le fasi di imbarco e sbarco da e per i mezzi navali;
- il puntuale rispetto delle misure di coordinamento stabilite dal competente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge, nonché il puntuale rispetto delle prescrizioni che venissero impartite in corso d'opera dal competente Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni edilizie ed urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i., sicurezza degli impianti tecnologici, igiene e sanità pubblica;
- resterà in capo al soggetto appaltatore il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- resterà, altresì, in capo al soggetto appaltatore la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con i lavori in argomento;
- lo spazio interessato dai lavori in questione, per tutta la durata degli stessi, dovrà essere delimitato e segnalato conformemente alle vigenti disposizioni legislative, di cui in particolare si richiamano il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi intromissioni di non addetti negli spazi medesimi o pregiudizievoli interferenze con la circolazione portuale;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire - senza soluzione di continuità per il lasso temporale previsto - la presenza di movieri (almeno n. 2) durante le lavorazioni che richiedono l'occupazione della sede stradale, in particolare presso le banchine nn. 11 e 13;
- gli spazi necessari per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori di cui trattasi dovranno risultare, a ogni cura ed onere dello stesso soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte;
- in presenza delle operazioni di movimentazione merci ed in caso di interferenze, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi e l'accesso di persone per lo svolgimento delle attività portuali nelle aree limitrofe;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle lavorazioni affidate in appalto non appena queste ultime risultino



regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione dei lavori stessi;

- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il preventivo e costante coordinamento con il personale della Divisione Security e Safety portuale di questa Autorità di Sistema Portuale per tutto quanto attiene alle modalità di ingresso e uscita di mezzi e persone dalle aree di security portuale denominate Facility 2A e Facility 2B del porto di Ancona;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 20 del 20.12.2012;
- garantire il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, dandone evidenza formale preventiva a questo Ente;
- informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, producendo il relativo verbale di coordinamento;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "*Albo pretorio*" del sito istituzionale dell'Ente medesimo e la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona,

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino



ALLEGATO 1

